

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 893 DEL 26/05/2022

O G G E T T O

DR. CORPONI EMMANUELE GIUSEPPE: TRASFORMAZIONE DELL'INCARICO DI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA, DA TEMPORANEO A DEFINITIVO, CON DECORRENZA 01 MAGGIO 2022.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 914/22

Il Dirigente Responsabile della U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:

““ L’articolo n. 35 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reca disposizioni in materia di “Instaurazione del rapporto convenzionale”.

Il comma n. 2 del predetto articolo n. 35, come modificato dal più recente A.C.N. 18 giugno 2020, stabilisce quanto segue: *“La Regione, o il soggetto da questa individuato (in Veneto si tratta di Azienda Zero), espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l’incarico a tempo indeterminato (...) ovvero l’incarico temporaneo ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60”.*

L’incarico così detto “temporaneo” (disciplinato dall’articolo 34, comma 17-bis dell’A.C.N. 18.06.2020 che ha recepito la decretazione d’urgenza sopra richiamata) comporta quindi l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo convenzionato, quale medico di assistenza primaria e con massimale limitato (nella Regione Veneto) a 650 assistibili, con i medici “in formazione”, ovvero con i medici iscritti al 1°, al 2° oppure al 3° anno della Scuola di Formazione in Medicina Generale della Regione Veneto.

Detto rapporto di lavoro autonomo convenzionato a carattere “temporaneo” è soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all’atto del conseguimento del titolo ex articolo 35, comma 15, dell’A.C.N. 23.03.2005 come novellato dall’A.C.N. 18.06.2020, che, in tal senso, stabilisce quanto segue: *“Il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.”*

Alla luce di queste premesse normative, si fa presente che con atto deliberativo n. 750 del 23.04.2021 si era provveduto ad iscrivere il dr. Corponi Emmanuele Giuseppe, nato a Verona il 27.08.1986, nell’elenco dei medici di assistenza primaria dell’ambito territoriale costituito dai Comuni di Brogliano, Castelvetro, Cornedo Vicentino e Trissino, ai sensi dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005, a decorrere dal 01 giugno 2021 e con massimale limitato a 650 assistiti (*cioè alla soglia di massimale prevista dall’ACN 18.06.2020 e dalla successiva D.G.R. Veneta n. 1861 del 29.12.2020*), instaurando con lo stesso un rapporto di lavoro autonomo convenzionato “temporaneo” per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all’atto del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, autorizzando inoltre, con la medesima decorrenza, l’inserimento del dr. Corponi Emmanuele Giuseppe nella Medicina di Gruppo di “Trissino-Castelvetro” con il riconoscimento dell’indennità, ex ACN della Medicina Generale, del collaboratore di studio e del supporto infermieristico.

Poiché in data 28.04.2022 (nota acquisita agli atti di questa ULSS con protocollo n. 0046183) il dr. Corponi Emmanuele Giuseppe ha comunicato l’avvenuto conseguimento del diploma di medicina generale, si rende necessario dare applicazione alle previsioni del summenzionato articolo 35, comma 15 dell’A.C.N. 23.03.2005, trasformando il rapporto convenzionale dell’interessato da temporaneo a definitivo (cioè a tempo indeterminato), con decorrenza 01 maggio 2022 ed innalzando il massimale individuale a 1.500 scelte, ovvero al massimale individuale ordinario previsto dall’articolo 39

(rubricato “Massimale di scelte e sue limitazioni”) del vigente ACN di settore.

Si propone altresì di confermare l’inserimento, con incarico definitivo, del dr. Corponi Emmanuele Giuseppe nella Medicina di Gruppo di “Trissino-Castelgomberto” ovvero nella stessa forma associativa di cui l’interessato già faceva parte, con incarico temporaneo, per effetto della succitata Deliberazione n. 750/2021.

Infine, nel dare atto che alla recente data del 28.04.2022 è entrato in vigore il nuovo ACN della Medicina Generale, si fa presente che nel testo del presente provvedimento trovano inserimento i riferimenti normativi relativi ai pregressi ACN di settore, e ciò nelle more di completare l’analisi del nuovo testo normativo in rilievo anche sulla base delle indicazioni applicative che verranno trasmesse alle Aziende Sanitarie da parte di Regione Veneto e/o di Azienda Zero quale Ente di *governance* della sanità veneta.””

Si precisa che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale.

Il medesimo dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di trasformare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, il rapporto convenzionale di medico di assistenza primaria conferito al dr. Corponi Emmanuele Giuseppe con deliberazione del direttore generale n. 750 del 23.04.2021, da temporaneo a definitivo, con decorrenza 01 maggio 2022;
2. di innalzare, con decorrenza 01 maggio 2022, il massimale individuale del dr. Corponi a 1.500 scelte;
3. di confermare, per le ragioni esposte in premessa e a cui si fa espresso rinvio, l’inserimento, con incarico definitivo, del dr. Corponi Emmanuele Giuseppe nella Medicina di Gruppo di “Trissino-Castelgomberto”;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
